



# COMUNE DI GHILARZA

## PROVINCIA DI ORISTANO

---

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA

### **CAPITOLATO SPECIALE D'ACCORDO QUADRO**

#### **PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL PLUS DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA. CIG 7485195252.**

##### **Articolo 1 – Oggetto**

La gara ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del **Servizio di supporto all'Ufficio di Piano.**

Per garantire l'esecuzione del servizio, il Comune di Ghilarza, capofila del Plus del Distretto Ghilarza-Bosa, agisce in qualità di Stazione Appaltante per avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro. L'indizione della gara per la stipula dell'accordo quadro avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'accordo verrà sottoscritto con un solo operatore economico.

##### **Articolo 2 – Definizioni**

Nell'ambito del presente capitolato si intende per accordo quadro, un accordo tra la stazione appaltante e un operatore economico risultato aggiudicatario, individuato con la presente procedura di gara, in cui si definiscono le condizioni e le clausole relative ai contratti attuativi che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo.

##### **Articolo 3 – Durata dell'accordo quadro**

La validità dell'accordo quadro è di 2 anni. Presumibilmente dal mese di novembre 2018 potranno essere attivati i singoli contratti di appalto per l'avvio del servizio oggetto della presente gara.

Per "periodo di validità" s'intende il limite di tempo entro il quale il Comune di Ghilarza o l'eventuale soggetto gestore che subentrerà al Comune di Ghilarza per la gestione del Plus potrà stipulare singoli contratti derivanti dall'accordo quadro; tali contratti avranno la durata ritenuta opportuna, non superiore al termine di validità dell'accordo stesso.

##### **Articolo 4 – Prestazioni, obiettivi, personale**

###### **Ambito territoriale**

L'attività relativa all'intervento è riferita ai 32 Comuni dell'intero Distretto Ghilarza-Bosa.

## Obiettivi

L'obiettivo dell'intervento è quello di supportare l'Ufficio di Piano nella predisposizione e gestione di nuovi progetti, nella realizzazione delle attività relative al monitoraggio e alla valutazione dei servizi attualmente gestiti in forma associata o di nuovi servizi che il Plus intenderà avviare.

## Attività richieste

Si richiede un intervento specialistico professionale per le seguenti attività:

- acquisizione degli elementi quantitativi e qualitativi che possano consentire all'Ufficio di Piano la verifica e la valutazione degli interventi e dei servizi attivati dal PLUS, la predisposizione della programmazione triennale/annuale e degli aggiornamenti periodici della stessa;
- monitoraggio dei servizi con relazioni trimestrali e di fine attività e presentazione dei risultati di verifica su ciascun servizio associato con cadenza trimestrale e a conclusione dell'incarico;
- supporto per la promozione e gestione dei tavoli tematici permanenti;
- supporto per la programmazione di nuovi progetti anche attraverso la partecipazione a bandi e la conseguente gestione dei servizi;
- raccolta dati preliminari alla predisposizione del bilancio sociale;
- collaborazione per l'attuazione di progetti o interventi specifici.

## Personale richiesto

- L'operatore richiesto per l'intervento previsto nel presente lotto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Figura professionale	
Operatore per attività di supporto all'Ufficio di Piano	<ul style="list-style-type: none"><li>- laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica nel nuovo ordinamento in pedagogia o scienze dell'educazione, sociologia, psicologia, laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali, rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000;</li><li>- iscrizione all'albo professionale relativo al proprio titolo se previsto dalla legge;</li><li>- esperienza lavorativa di almeno 2 anni in coordinamento di servizi in gestione associata con monte ore minimo di 400 annue; la dicitura "esperienza lavorativa di almeno 2 anni" fa riferimento all'attività lavorativa svolta, con il ruolo richiesto nel bando, per un periodo anche non continuativo di 24 mesi.</li></ul>

L'operatore dovrà garantire un monte ore mensile complessivo di n. 80 di cui 48 per il sub-ambito 1 e n. 32 per il sub-ambito 2. L'articolazione dell'orario dovrà essere concordata con l'Ufficio di Piano.

Il monte ore mensile è puramente indicativo e potrà essere rimodulato, previo accordo con il referente dell'Ufficio, in base alle esigenze di servizio.

### **Articolo 5 – Luogo di prestazione dei servizi**

Le attività verranno prestate in parte presso uffici messi a disposizione dal Plus o presso i Comuni appartenenti al distretto e in parte presso proprie sedi.

L'appaltatore dovrà garantire, la disponibilità di propri mezzi (computer, autoveicoli per gli spostamenti ecc.) e di una sede autonoma. Le attività svolte presso le proprie sedi dovranno essere concordate con i referenti dell'Ufficio di Piano.

### **Articolo 6 – Personale**

Per lo svolgimento dei servizi la ditta appaltatrice si obbliga a fornire esclusivamente la/le figura/e professionali con titoli previsti dal presente capitolato e per il numero delle ore indicato nella scheda analitica.

Gli operatori sono tenuti a documentare il lavoro svolto esplicitando le modalità operative adottate e predisponendo schede operative con tempi di attuazione, obiettivi e verifica della programmazione svolta secondo le modalità definite nelle schede.

In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003, che regola il trattamento dei dati personali, il personale impegnato nei servizi è incaricato di trattare i dati personali, sensibili e giudiziari necessari per l'espletamento delle diverse fasi procedurali di competenza. Il PLUS e/o i Comuni interessati potranno esigere l'allontanamento immediato dal servizio degli operatori inadempienti o il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del servizio.

In caso di sostituzioni brevi o definitive degli operatori dovrà essere data immediata comunicazione e la relativa sostituzione del personale dovrà essere tempestiva in modo da evitare l'interruzione del servizio.

L'appaltatore si impegna a sostituirli con altri di pari o superiore qualifica ed esperienza, in accordo con il responsabile del PLUS o suo delegato.

Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di affiancamento tra l'operatore uscente e l'operatore sostituito.

Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all'Ente di riferimento o agli utenti assistiti. Lo stesso, svolgendo un servizio pubblico, oltre a seguire un'adeguata etica professionale, è tenuto all'osservanza di tutte le regole di condotta e di comportamento idonei a salvaguardare i diritti e il benessere degli utenti.

La ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi.

### **Articolo 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento**

Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà, previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal responsabile del procedimento incaricato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni eseguite, con il decurtamento dello 0,5% come ritenuta di garanzia.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dall'appaltante a favore dell'appaltatore, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n.136/2010.

Sono a carico della ditta tutte le spese di gestione e le relative assicurazioni sociali nonché le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento di servizio, comprese l'eventuale acquisto di materiale o attrezzatura per lo svolgimento dei servizi, l'ordine e la custodia dei locali adibiti al servizio durante l'orario di lavoro.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla stazione

appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

### **Articolo 8 – Vigilanza e penalità**

Le funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente articolo sono svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dal PLUS .

L'appaltatore è tenuto a fornire al committente tutta la collaborazione necessaria al fine dello svolgimento delle suddette funzioni.

Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo PEC l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell'appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione.

L'attività oggetto dell'appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato, dall'offerta tecnica presentata in fase di gara e approvata dal committente e da quanto previsto e stabilito nei singoli contratti attuativi stipulati di volta in volta dal Committente.

Qualora l'appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all'invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all'applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all'applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L'applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa.

In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:

1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui al precedente articolo 4: € 350,00;
2. mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione ove non concordato con l'Ufficio di Piano: € 150,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione;
3. incongrua o incompleta, a seguito di valutazione dell'Ufficio di Piano, attuazione dell'intervento sul piano tecnico-professionale: € 150,00;

4. inadempienze relative agli obblighi di comunicazione in materia di personale come indicato all'art. 6: € 200,00;
5. per mancato rispetto del corretto trattamento dei dati personali € 500,00.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fideiussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, oltre che nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, anche a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto o a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il committente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 15.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il committente può incaricare un altro soggetto qualificato, individuato con specifico provvedimento, dell'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune e al PLUS.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il committente può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Tutto quanto sopra indicato, comporterà la sospensione della liquidazione delle competenze maturate.

### **Articolo 9 – Responsabilità**

La ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare il committente da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dell'incarico ricadrà sulla ditta aggiudicataria restando completamente sollevato il committente.

Le spese che il committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.

### **Articolo 10 – Garanzie per l'esecuzione del contratto**

A garanzia e per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l'impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/16.

La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, o con altro mezzo previsto dalla vigente normativa in materia.

Della prestata cauzione dovrà esserne consegnata prova alla firma del contratto attuativo con i singoli Enti contraenti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo dopo la conclusione del servizio.

La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del singolo contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto.

L'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al punto 17 del bando di gara, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.

#### **Art. 11 – Obblighi del committente e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto**

Il PLUS mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per garantire unitarietà e qualità degli interventi; i singoli Comuni, attraverso i servizi sociali, assicurano la collaborazione per l'attuazione e la valutazione degli interventi.

Il PLUS e i servizi sociali svolgono le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con i professionisti garantiti dall'affidatario e con il referente dello stesso.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

1. eseguire i servizi secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica che costituiranno parte integrante dei contratti;
2. impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
3. applicare per i propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
4. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
5. stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dei servizi potrebbero derivare al personale, agli utenti, ai terzi e alle cose in ogni modo coinvolte come richiesto al successivo art. 13;
6. trasmettere all'ufficio di Piano entro 90 giorni dalla data di inizio dei servizi, la

- pianificazione formativa annuale, prevista a suo carico, per gli operatori in servizio;
7. garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dei servizi;
  8. informare tempestivamente (in via preliminare telefonicamente ed in seguito con comunicazione scritta via PEC) l'Ufficio di Piano di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi;
  9. provvedere alla sostituzione immediata del personale, che a seguito di giudizio della stazione appaltante, sia ritenuto motivatamente non idoneo allo svolgimento del servizio;
  10. manlevare il Plus o i Comuni o ai servizi sociali Comunali, comunque estranei ai rapporti tra impresa affidataria e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi.

### **Articolo 12 – Adeguamento prezzi**

Non è prevista la revisione prezzi. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto del presente capitolato esclusivamente per il prezzo di aggiudicazione in sede di gara.

### **Art. 13 – Coperture assicurative**

E' fatto obbligo alla ditta procedere, per tutta la durata del contratto, alla stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni causati a persone o cose dal personale e dagli utenti dei servizi, danni per i quali la concessionaria subentrerà in tutti gli obblighi risarcitori e di responsabilità in cui potrebbero essere investiti direttamente o indirettamente il PLUS e i Comuni interessati per i quali il medesimo rimane esonerato.

La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato; l'importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente al momento della stipula del contratto.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, agli stessi operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della attività e imputabile a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto committente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti relativi al massimale annuo per danni.

Resta inteso che la polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il committente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

### **Art. 14 – Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto**

Il committente effettua controlli specifici sul servizio appaltato, per verificarne la

rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto richiesto.

I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa.

L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo del servizio gestito, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dal committente.

Il committente può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento, senza che questo comporti ulteriori costi a carico del committente.

Qualora, nell'ambito temporale di efficacia del/i contratto/i derivante/i dalla presente procedura, siano varate nuove e specifiche disposizioni volte a disciplinare le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, il committente assume tale dato regolamentativo come riferimento per la propria attività di verifica sul servizio appaltato.

### **Art. 15 – Risoluzione anticipata del contratto**

Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto attuativo stipulato, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere, nei seguenti casi ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di gravi negligenze, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione d'azienda, di cessione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo di fallimento o di stato di moratoria;
- e) per l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro da parte delle autorità competenti;
- f) per la mancata applicazione dei contenuti del capitolato e del contratto;
- g) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- h) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- i) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Costituiscono cause determinanti l'immediata risoluzione del contratto anche:

- a. il subappalto, se non preventivamente autorizzato;
- b. accertati comportamenti dannosi, di potenziale rilevanza penale, da parte degli operatori o del personale incaricato dall'affidatario, verso l'utenza posta in carico al servizio, fatta salva per la committenza la facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia del servizio.

Con la risoluzione del contratto per i motivi indicati ai punti c)- d)- e)- f), sorge per il committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente. L'affidamento per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara avviene con le modalità previste dalla legge, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte,

con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Qualora la ditta abbia eventuali crediti nei confronti del committente, si attingerà in primo luogo dai crediti di cui sopra, senza pregiudizio dei diritti del committente sui beni della stessa.

L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto è comunicata dal committente all'appaltatore mediante PEC e comporta con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati, in caso di frode, gravi negligenze, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

### **Articolo 16 – Obblighi in materia di sicurezza**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. La ditta è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La Ditta dovrà valutare se nell'espletamento della propria attività possano sussistere specifici rischi dovuti ad interferenze; se del caso tali rischi saranno valutati congiuntamente con gli enti proprietari dei siti nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto e per conoscenza dovranno essere comunicati alla stazione appaltante. Resta a carico dell'aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs.81/2008.

La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del decreto sopra citato.

### **Articolo 17 – Controversie**

Qualsiasi tipo di controversia, vertenza, contestazione tra le parti per l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto, potrà essere risolta mediante ricorso al Giudice competente presso il Tribunale di Oristano.

### **Articolo 18 – Divieto di cessione e del subappalto**

In ragione della natura dell'appalto, il subappalto di parti dei servizi previsti nel presente capitolato, è ammesso, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 50/2016, solo previa autorizzazione dell'amministrazione appaltante.

### **Articolo 19 – Tutela dati personali**

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Ghilarza. Responsabile del trattamento è il responsabile del settore servizi alla persona.

I dati forniti dalle ditte partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'ente locale e del PLUS distretto di Ghilarza-Bosa e, in particolare, per lo svolgimento della presente gara.

Ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016, i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il Comune di Ghilarza per le finalità di gestione dell'aggiudicazione del contratto d'appalto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi.

L'interessato gode dei diritti previsti nel Regolamento suddetto.

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

I partecipanti alla presente gara possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs.n°196/2003, rivolgendosi al responsabile del settore servizi alla persona, in qualità di responsabile del trattamento.

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 20 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le parti fanno riferimento alle norme vigenti sull'appalto dei servizi pubblici in quanto applicabili alla normativa regionale vigente che disciplina i servizi socio assistenziali.

### **Articolo 21 – Domicilio dell'appaltatore**

Per tutti gli effetti del contratto la ditta aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Ghilarza.

### **Articolo 22 – Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Ghilarza, 23.08.2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
F.to Anna M. Rosina Fenu